

**IN BREVE n. 33 - 2021**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## **INPS - STOP AL PIN DAL 30 SETTEMBRE 2021**

Concluso il periodo di transizione verso i nuovi strumenti di autenticazione digitale.

Stop definitivo ai PIN per entrare all'area riservata del sito INPS. Il 30 settembre 2021 giunge a termine il periodo di transizione già avviato lo scorso anno verso i nuovi strumenti di autenticazione digitale (SPID, CIE o CNS).

Pertanto tutti i PIN ancora in uso saranno dismessi.

**Peccato ... era di facile applicazione e ben consolidato nella sua sicurezza per scaricare documenti o accedere ai servizi ... perché si toglie un servizio utile e di facile esecuzione? Un «grazie» ai signori amministratori !!!**

## **GOVERNO - COVID-19: GREEN PASS ANCHE PER ACCEDERE ALLA MENSA AZIENDALE** da DplMo

Il Consiglio dei Ministri, tra le FAQ in materia di COVID-19, ne ha pubblicata una relativa all'obbligo della certificazione verde (*green pass*) per accedere alla mensa aziendale ed nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai propri dipendenti.

**Per la consumazione al tavolo nelle mense aziendali o in tutti i locali adibiti ai servizi di ristorazione ai dipendenti pubblici e privati è necessario esibire la certificazione verde COVID-19?**

Sì, per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di certificazione verde COVID-19, analogamente a quanto avviene nei ristoranti. A tal fine, i gestori dei predetti servizi sono tenuti a verificare le certificazioni verdi COVID-19 con le modalità indicate dal [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021](#)

**ALLEGATI A PARTE - Decreto Pres.Cons.Ministri del 17.08.2021 (documento 179)**

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - DETRAZIONI FIGLI NON CONVIVENTI**

da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

### **Domanda**

Da ottobre 2020 mia figlia ha cambiato residenza, andando a vivere in un'altra città. Quindi non risulta più sul mio stato di famiglia. Non ho più diritto alle detrazioni sullo stipendio? E le spese mediche da detrarre sul 730 non le posso più inserire?

### **Risponde Paolo Calderone**

La detrazione per figli a carico, prevista dal primo comma, lett. c, dell'[art. 12 del Tuir](#), spetta a prescindere dall'età del figlio e dalla convivenza. Per continuare a usufruire delle detrazioni per familiare a carico e di quelle relative alle spese mediche sostenute per la figlia, tuttavia, è necessario che, nel periodo d'imposta per il quale si richiedono, la ragazza abbia posseduto un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a 24 anni il limite di reddito complessivo per essere considerati a carico è elevato a 4.000 euro.

## **FRANCOBOLLI 2021 - NUOVE EMISSIONI**

- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "le Eccellenze italiane dello spettacolo" dedicato a Giorgio Strehler, nel centenario della nascita**

Data di emissione: 14 agosto 2021

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - DETRAZIONI SPESE PER MASTER UNIVERSITARIO**

da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

### **Domanda**

Nel 2020 mio figlio ha frequentato un master post-laurea di II livello presso il Politecnico di Milano al costo di 6.500 euro, pagati in due rate tramite bonifico bancario. Vorrei sapere se tale importo è detraibile nel modello 730/2021 e se posso detrarre l'intero importo oppure quello massimo di 3.700 euro previsto dal Miur per le università private.

### **Risponde Paolo Calderone**

Per le spese sostenute per la frequenza di master universitari tenuti presso università o istituti universitari pubblici o privati, italiani o stranieri, spetta una detrazione dall'Irpef nella misura del 19%, che va calcolata sull'intera spesa sostenuta nell'anno, se l'università è statale.

Se, invece, l'iscrizione viene fatta a un master di una università non statale, l'importo massimo ammesso alla detrazione non può essere superiore a quello stabilito annualmente con decreto del Miur, per ciascuna facoltà universitaria e tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle università statali nelle diverse aree geografiche.

Per completezza di informazione, infine, si ricorda che un master erogato da un consorzio al quale un'università statale partecipa con una quota non di maggioranza è equiparato a un master di università privata e che dal 2020 è obbligatorio, per poter richiedere la detrazione, effettuare il pagamento delle spese con versamento bancario o postale, oppure mediante altri sistemi di pagamento "tracciabili".

## **AGEVOLAZIONI AL PUBBLICO DIPENDENTE PER L'ASSISTENZA AL GENITORE DISABILE**

### **Legge 5 febbraio 1992 numero 104 - Articolo 33 comma 5**

**5.** Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, «**ove possibile**», la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. (7bis) (7quater)

(7bis) I commi 3, 5 e 6 sono stati così modificati da ultimo dall'articolo 19 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

(7quater) Circa le misure introdotte dalla legge n. 53/2000 si veda la circolare INPS 17 luglio 2000, n. 133.

Il diritto del genitore o del familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato con lui convivente, ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio non in senso assoluto ma in ragione di un suo bilanciamento con la valutazione datoriale di compatibilità con le esigenze economiche ed organizzative

*... il diritto di scelta della sede più vicina al domicilio della persona invalida da assistere non è un diritto soggettivo assoluto ed illimitato ma è assoggettato al potere organizzativo dell'Amministrazione che, in base alle proprie esigenze organizzative, potrà rendere il posto "disponibile" tramite un provvedimento di copertura del posto "vacante"; in tale senso è stato interpretato l'inciso "ove possibile" dell'art. 33, comma 5, legge n. 104/1992, quale necessario bilanciamento degli interessi in conflitto (interesse al trasferimento del dipendente ed interesse economico organizzativo del datore di lavoro) soprattutto in materia di rapporto di lavoro pubblico laddove tale bilanciamento riguarda l'interesse della collettività*

*... il diritto del genitore o del familiare lavoratore, che assiste con continuità un portatore di handicap, di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e di non essere trasferito ad altra sede senza il proprio consenso, disciplinato dall'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, non si configura come assoluto ed illimitato, giacché esso - come dimostrato dall'inciso "ove possibile" - può essere fatto valere alla stregua di un equo bilanciamento tra tutti gli interessi coinvolti (costituzionalmente rilevanti); in particolare, il suo esercizio non può ledere le esigenze economiche, produttive od organizzative del datore di lavoro e, soprattutto nei casi di rapporto di lavoro pubblico, non può tradursi in un danno per l'interesse della collettività*

***Corte di Cassazione Civile sezione Lavoro***

***Ordinanza numero 22885 del 24 marzo 2021 pubblicata il 13 agosto 2021***

## **INPS - ADESIONE ALLA GESTIONE UNITARIA DELLE PRESTAZIONI CREDITIZIE E SOCIALI**

da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con la circolare n. 128 del 19 agosto 2021, fornisce indicazioni in ordine all'adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, a seguito della previsione di cui all'articolo 1, commi 483, 484 e 485, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e al regolamento attuativo di cui al D.M. 12 maggio 2021, n. 110, "Regolamento recante adesione alla gestione unitaria delle

prestazioni creditizie e sociali”, nonché relativamente alla nuova modalità telematica di presentazione della domanda di adesione.

### **Legge 160 del 27 dicembre 2019 - articolo 1 commi 483,484 e 485**

**483.** I pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica, già iscritti all'INPDAP, nonché i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dalla predetta Gestione speciale di previdenza, che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultano iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono aderire alla stessa, previa comunicazione scritta all'INPS della volontà di adesione.

**484.** Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del comma 483.

**485.** La comunicazione di cui al comma 483 deve essere effettuata perentoriamente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 484. L'adesione esercitata è irrevocabile.

### **Ministero Lavoro - Decreto ministeriale 12 maggio 2021, n. 110**

#### **Regolamento recante adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.**

Adotta il seguente regolamento:

#### **Art. 1 - Ambito di applicazione**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 484, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è adottato il Regolamento di attuazione dell'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2019, n. 160: «Adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il presente regolamento si applica:

a) ai pensionati, già dipendenti pubblici, che fruiscono di trattamento pensionistico a carico della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica, amministrata dall'INPS a decorrere dal 1° gennaio 2012;

b) ai pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che non fruiscono di trattamento pensionistico a carico della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica;

c) ai dipendenti di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non iscritti alle casse pensionistiche o ai fondi per i trattamenti di fine servizio della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica.

#### **Art. 2 - Termini e modalità per l'esercizio della facoltà di adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i dipendenti in servizio ed i pensionati di cui all'articolo 1 che, alla data del 1° gennaio 2020, non risultano iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono aderire alla medesima gestione previa comunicazione di adesione all'INPS da inoltrare perentoriamente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con obbligo di versamento dei contributi secondo la normativa vigente.

#### **Art. 3 - Effetti della comunicazione di adesione**

1. La comunicazione di adesione di cui all'articolo 2 comporta l'iscrizione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e il relativo obbligo contributivo a decorrere dal primo giorno utile del mese in cui è presentata la comunicazione medesima.

2. L'adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali è irrevocabile ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

#### **Art. 4 - Contribuzione e aliquote contributive**

1. Per i dipendenti in servizio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) l'iscrizione comporta il versamento di un contributo pari allo 0,35 per cento della retribuzione contributiva e pensionabile di cui all'articolo 1, comma 242, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, determinata ai sensi dell'articolo 2, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. L'aliquota contributiva applicabile ai pensionati di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) e' pari allo 0,15 per cento dell'ammontare lordo della pensione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto 7 marzo 2007, n. 45, del Ministro dell'economia e delle finanze. L'importo lordo mensile delle pensioni fino al quale la contribuzione di cui al presente comma non e' dovuta e' pari al trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Tale importo e' automaticamente adeguato prendendo a riferimento le variazioni del trattamento minimo delle pensioni a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.

3. Il contributo e' prelevato mediante ritenuta mensile sugli emolumenti corrisposti all'iscritto.

4. La contribuzione e' stabilita a totale carico dell'interessato e non è rimborsabile.

#### **Art. 5 - Rinvio**

1. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, commi 1 e 2, 6, 7, 8, 9, commi 1 e 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16 del decreto 28 luglio 1998, n. 463, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e all'articolo 4, del decreto 7 marzo 2007, n. 45 del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

**ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n.128 del 19.08.2021 (documento 180)**

## **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI** - G.U. Serie Generale n. 199 del 20 agosto 2021

### **Comunicato**

#### **Riapertura del termine per la presentazione delle istanze di rimborso delle spese sostenute per l'adozione internazionale conclusa negli anni 2018 e 2019.**

Il testo integrale del decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 7 luglio 2021, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 5 agosto 2021, n. 2081, recante la riapertura del termine per la presentazione delle istanze di rimborso delle spese sostenute per l'adozione internazionale conclusa negli anni 2018 e 2019, di cui ai decreti del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2020, pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - anno 162° - n. 53 del 3 marzo 2021, è consultabile nel sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri - Commissione per le adozioni internazionali <http://www.commissioneadozioni.it>

**NB** - Le agevolazioni sono in base alla fasce Isee del nucleo familiare e le domande vanno presentate entro 90 giorni esclusivamente mediante il sistema on line "Adozione Trasparente" della Commissione adozioni internazionali (è necessario essere in possesso dello SPID).